

LA SICUREZZA ALIMENTARE NEL CODICE PENALE TRA TUTELA DELLA SALUTE E TUTELA DEL COMMERCIO

FOOD SAFETY AND FOOD-TRADE CRIMES IN ITALY

GIANCARLO RUFFO, *DL, PhD, Professore Associato di Medicina Legale Veterinaria e Legislazione Veterinaria, VESPA Dpt., Università degli Studi di Milano, Milano, Italia,*

PAOLA FOSSATI, *DVM, Ricercatore universitario, Professore aggiunto, Specialista in Diritto e Legislazione Veterinaria, VESPA Dpt., Università degli Studi di Milano, Milano, Italia,*

VALENTINA LOCATELLI, *DVM, PhD, VESPA Dpt., Università degli Studi di Milano, Milano, Italia*

INGRID CASTELLANI, *DVM, VESPA Dpt, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia*

GIACOMO MARASCHI, *DVM, Specialista in Diritto e Legislazione Veterinaria, Dirigente Veterinario, ASL MI2, Segrate, Italia*

Parole Chiave: Codice penale, reati alimentari, legislazione comunitaria, sicurezza alimentare

Key words: Penal code, food crimes, food safety, EU Legislation

Riassunto:

Nell'evoluzione della Legislazione alimentare europea, iniziata nel 2002 con il Regolamento CE n. 178, le norme in materia di sicurezza alimentare e le procedure introdotte in modo automatico negli Stati Membri, non potevano non 'incrociarsi' con le disposizioni nazionali, in materia di tutela della salute e del commercio contenute nel Codice penale.

Con il presente lavoro gli autori delineano le norme "alimentari" contenute nel Codice penale italiano e analizzano le 'convergenze parallele' con le norme comunitarie di diretta applicazione, quali i regolamenti comunitari.

Abstract

In 2002 a new path and evolution about the European Food Legislation started. As a matter of fact, the European Regulation n.178/2002/CE establishes rules, procedures and a pioneering approach regarding food safety. That is automatically introduced and applied in each EU State. Anyway, the European Legislation must 'cross' with national provisions, contained in Penal Code, concerning the protection of human health and of trade.

In this paper the Authors outline the "food rules" contained in the Italian Penal Code and analyze the 'parallel convergences' with the EU Rules subjected to direct application, such as the EU Regulations.

INTRODUZIONE

Nell'analisi della materia relativa alla tutela del consumatore in senso lato, si evidenzia come il legislatore italiano, nel corso dell'evoluzione della normativa di settore, sia intervenuto in modo capillare a disciplinare tutti gli specifici comportamenti giuridici che riguardano il campo alimentare e abbia sempre dedicato particolare attenzione sia alla tutela della salute sia a garantire lealtà e correttezza negli scambi commerciali di prodotti alimentari, prevedendo anche norme di natura penale.

EVOLUZIONE NORMATIVA

In Italia, le prime disposizioni relative alla tutela degli alimenti, dalla proclamazione del Regno d'Italia, risalgono alla Legge n. 5849 del 22 dicembre 1888, poi abrogata con Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Con l'avvento della Repubblica (1948), la tutela della Salute diventa un diritto costituzionalmente garantito e, a parte la sopravvivenza delle norme 'di origine monarchica', bisogna aspettare gli anni sessanta del Novecento per avere un primo intervento specifico in materia di tutela degli alimenti e bevande, con la Legge '*speciale*' 30 aprile 1962, n. 283.

La tutela della salute pubblica passa però necessariamente anche attraverso le maglie delle norme contenute nel Codice Penale, che definiscono i 'reati alimentari'.

Quelle relative ai reati alimentari sono disposizioni che, alla luce dell'evoluzione della Legislazione alimentare in ambito internazionale sancita dall'Unione Europea, dimostrano a tutt'oggi la loro validità e attualità e si applicano ogniqualvolta non siano contemplati comportamenti giuridici nella normativa speciale.

Talvolta i reati alimentari si applicano anche nei casi non espressamente rientranti nelle attività dei controlli ufficiali, in particolare quando vi sia un comportamento illecito finalizzato a procurare un danno alla collettività.

Il processo evolutivo delle disposizioni in materia di tutela della salute non si è limitato alla modifica delle norme specifiche e settoriali, ma le riforme che si sono succedute nel corso degli anni hanno investito anche le norme procedurali di natura penale, il diritto amministrativo, l'ordinamento della Giustizia penale e civile, non ultimo la riforma dell'ordinamento dello Stato attraverso le modifiche della Costituzione in senso 'federalista', che ha riconosciuto una sempre maggior autonomia legislativa delle Regioni e delle Province autonome, anche in rapporto alle fonti del diritto dello Stato, in particolare in materia sanitaria.

All'evoluzione del diritto italiano si sono aggiunte, sovrapponendosi, le riforme UE, attuate dal legislatore dell'Unione mediante l'utilizzo dei Regolamenti in materia di Legislazione e Sicurezza Alimentare, strumenti del diritto comunitario ad applicazione diretta, che hanno modificato notevolmente l'approccio applicativo dei comportamenti giuridici con recepimento delle direttive comunitarie in propria legislazione nazionale, a cui gli Stati membri si erano abituati.

Per quanto riguarda le norme di natura penale a tutela degli alimenti e della salute pubblica, si fa presente che i delitti individuati costituiscono norme generali rispetto agli specifici illeciti amministrativi, con la conseguenza che, talvolta, a fronte di un medesimo comportamento antiggiuridico riferito a due disposizioni differenti di natura diversa, penale e amministrativa, i reati contenuti nel Codice penale devono cedere la prevalenza alle norme speciali, in particolare in materia sanitaria, nel corso delle procedure di accertamento, in rapporto alle finalità perseguite. Ciò nel rispetto del principio di cui

all'art. 15 del Codice Penale, che sancisce la prevalenza della legge speciale sulla legge penale nel caso in cui entrambe le disposizioni regolino la stessa materia.

Tuttavia si evidenzia come la Giurisprudenza tenda spesso a far prevalere le norme del Codice Penale sulle disposizioni speciali. Peraltro le norme del Codice penale intervengono in seguito all'avvenuto evento lesivo contenuto della fattispecie illecita, e, quindi, sono direttamente legate alla consumazione del reato.

Attualmente, la tutela della salute pubblica in materia di alimenti è, comunque, devoluta quasi interamente alla legislazione alimentare comunitaria e alle procedure di diritto amministrativo, che danno maggiore rilevanza alla prevenzione mediante l'attività dei controlli ufficiali di monitoraggio e audit e che hanno come oggetto l'analisi dell'efficacia delle prassi igienico-sanitarie e dei piani di controllo predisposti dall'operatore alimentare, nel corso di tutti i processi produttivi della filiera alimentare, in rapporto alla valutazione dei rischi. Fermo restando l'attività ispettiva svolta dall'autorità sanitaria, all'operatore alimentare è richiesta una maggiore responsabilità, in forza della quale esso è sempre più tenuto a conoscere le realtà della propria impresa e al controllo dei processi produttivi, per essere in grado di garantire, attraverso una corretta gestione, la sicurezza del proprio prodotto alimentare da immettere in commercio.

In tale quadro, mantiene comunque un ruolo anche la norma penale interna. Si impone, dunque, la necessità di chiarire l'esatto ambito di applicazione delle norme penali nel rapporto d'integrazione con la disciplina europea. In particolare, si richiede di distinguere se la variazione impressa dalle fonti sovranazionali abbia l'effetto di ampliare o restringere l'area della punibilità.

LA TUTELA DEGLI ALIMENTI NEL CODICE PENALE

Con l'entrata in vigore del Pacchetto Igiene, l'Italia ha recepito in maniera diretta il disposto del Regolamento n. 178/2002/CE, il quale, all'art. 8, intitolato *Tutela degli interessi dei consumatori*, specifica questa ulteriore finalità della legislazione alimentare. A tal proposito, al fine di garantirne la totale ottemperanza, in Italia si rende necessaria anche l'applicazione del Codice Penale. In effetti il Regolamento n. 178/2002/CE richiede specificatamente di considerare e mettere in atto le attività di prevenzione nei confronti di pratiche fraudolente o ingannevoli, dell'adulterazione degli alimenti e di ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore. E' proprio per queste motivazioni e per queste finalità, che la variegata normativa in vigore in Italia in materia di alimenti, che ha come scopo ultimo la salute pubblica e la tutela del consumatore, passa imprescindibilmente anche dal Codice Penale.

Il Codice Penale, nello specifico, distingue nettamente differenti delitti, in relazione alla finalità prevista: tutela sanitaria oppure tutela commerciale. Tutti questi delitti sono contenuti nel Libro Secondo del Codice Penale. Nello specifico, il Titolo IV riguarda i ***Delitti contro la salute pubblica*** (tutela sanitaria) e il titolo VIII riguarda i ***Delitti contro l'industria e il commercio*** (tutela commerciale).

Il mancato rispetto di uno degli articoli del Codice Penale, quindi la sussistenza dell'illecito, passa, in maniera perentoria, dalla verifica e dall'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della volontà dell'operatore di agire in una data maniera. Questo procedimento porta anche a differenziare i casi di colpa o dolo dell'agente.

I delitti, nell'ambito del Codice Penale, sono trattati in articoli specifici. Per quanto riguarda i ***Delitti contro la salute pubblica***, sono da considerarsi i seguenti:

- art. 439 - avvelenamento di acque o di sostanze alimentari,
- art. 440 - adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari,
- art. 441 - adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute,

- art. 442 - commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate,
- art. 444 - commercio di sostanze alimentari nocive.

Inoltre, l'art. 452 del Codice penale stabilisce le pene relative ai delitti soprariportati, nelle ipotesi di comportamenti colposi e non volontari. L'art. 446 dispone la misura della confisca obbligatoria, mentre l'art. 448 stabilisce le pene accessorie che può irrogare il magistrato nella sentenza di condanna, unitamente alla pena principale.

Il Capo II del Titolo VIII del Libro II intitolato ***Dei delitti contro l'industria e il commercio*** contiene i delitti che riguardano gli alimenti sotto il profilo della tutela giuridica di libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

Il Decreto Legislativo n. 507/99, nell'opera di riforma disciplinata, ha introdotto una circostanza aggravante nel Codice penale (art. 517**bis**) che prevede un aumento delle pene stabilite per i reati di *frode nell'esercizio del commercio* (art. 515), di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516) e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517), qualora i fatti delittuosi abbiano a oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Per quanto concerne i reati che riguardano gli alimenti sotto il profilo commerciale sono i seguenti:

- frode nell'esercizio del commercio, art. 515,
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. 516,
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci, art. 517.

L'art. 517**bis** prevede un'aggravante in riferimento ai casi di specifici alimenti e l'art. 518 dispone la pubblicazione della sentenza di condanna per le fattispecie soprariportate.

Non è prevista l'ipotesi specifica e autonoma di reato colposo.

I DELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA

L'art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Questo articolo punisce chi, con azione volontaria e cosciente avvelena acqua o alimenti o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo. La pena prevista è la reclusione minima di 15 anni oppure l'ergastolo in caso di morte provocata.

In generale le acque devono prevedere di poter essere destinate all'alimentazione umana o comunque essere idonee e potenzialmente destinabili all'uso alimentare, fermo restando che non è necessario che siano batteriologicamente pure.

Per la sussistenza della fattispecie del reato di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione è sufficiente che la sostanza velenosa sia tale da *potenzialmente nuocere alla salute*; non deve avere necessariamente una potenzialità letale.

Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

La Giurisprudenza è orientata a riconoscere non solo il caso di adulterazione o contraffazione dell'alimento in grado di causare una malattia, ma anche il caso in cui si possa causare nell'uomo *un'alterazione della funzione fisio-psichica, il cui normale e armonico svolgimento rappresenta il substrato della salute*. (...) *occorre che* –la sostanza– *possa esercitare una influenza diretta sul chimismo organico nel suo complesso e su determinate funzioni dell'uomo* (Cass. pen. 26.03.1952).

Il perfezionamento del reato si realizza se la sostanza alimentare è distribuita per il consumo o destinata al commercio.

L'art. 440, che definisce l'ipotesi delittuosa di *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari*, stabilisce la pena della reclusione da tre a dieci anni, per le seguenti condotte criminose:

- corruzione o adulterazione di acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica;
- contraffazione in modo pericoloso per la salute pubblica di sostanze alimentari destinate al commercio.

La norma prevede un aumento di pena in caso di adulterazione o contraffazione di sostanze medicinali.

L'azione di 'adulterazione' consiste nell'alterare o modificare la sostanza mediante l'aggiunta o la sostituzione di elementi, con effetti nocivi per la salute, ossia nel determinare modifiche alla composizione chimica o alle caratteristiche della sostanza alimentare al fine di renderla pericolosa ossia nel creare una situazione di pericolo per l'uomo.

L'azione di 'contraffazione' consiste nel causare l'inquinamento della sostanza senza tuttavia raggiungere la gravità della adulterazione.

Perché sussista il reato, in entrambi i casi l'agente deve aver voluto rendere la sostanza inutilizzabile o averne diminuito l'utilizzabilità, creando un pericolo per la salute pubblica.

Il reato è di pericolo, in quanto non richiede l'effettiva dimostrazione di un danno concreto ma è sufficiente rinvenire l'elemento caratterizzante della situazione di potenziale rischio alla salute, rappresentato appunto dall'alimento adulterato o contraffatto.

Tuttavia la pericolosità della sostanza alimentare deve essere accertata in concreto, attraverso l'individuazione dei relativi requisiti, e l'assunzione della stessa deve essere in grado di pregiudicare le funzioni organiche di una persona.

La giurisprudenza italiana degli anni novanta del Novecento nonché la ricerca dottrinale e giurisprudenziale hanno catalogato tra le "sostanze destinate all'alimentazione" gli animali d'azienda allevati per la produzione di carne. E' il profilo *funzionale* dell'animale da carne che ha portato la Suprema Corte a ritenere che gli animali vivi, anche se non possono essere considerati "sostanze

alimentari" sotto un profilo strettamente fisiologico, a motivo della loro destinazione quali animali allevati alla produzione di carne o animali allevati per essere immessi al consumo alimentare per l'uomo, debbano essere considerati tali. Analogamente, pur senza menzionare in alcun modo le "sostanze alimentari", la Cassazione ha annoverato come "sostanze destinate all'alimentazione" i bovini da stalla trattati con sostanze stilbeniche e sostanze ad azione tireostatica. E' oltremodo interessante riportare, sempre nell'ottica giurisprudenziale che ritiene l'animale vivo allevato per essere macellato una 'sostanza destinata all'alimentazione', il fatto che *la nozione di pericolo per la salute pubblica va oltre la semplice finalità di prevenzione propria delle contravvenzioni e implica l'accertamento di un nesso tra consumo e danno alla salute, fondato quanto meno su rilievi statistici che valgano a costituire un rapporto tra i due fatti in termini di probabilità.*

L'indirizzo costante della Cassazione si è fatto, dunque, già in passato, precursore della normativa europea racchiusa nel Pacchetto Igiene. Se si tiene in considerazione questo orientamento, congiuntamente al rilievo che la somministrazione di sostanze vietate ad animali destinati alla produzione alimentare è da sempre oggetto di normativa speciale molto dettagliata e che il Regolamento CE n. 178/2002, nell'art. 2 include nella definizione di 'alimento' gli animali vivi che vengono preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, si può dire che la legislazione italiana in materia ha anticipato di almeno un decennio gli intendimenti del legislatore comunitario, perseguendo il fine della tutela della salute pubblica.

Art. 441. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

L'art. 441 riguarda il reato di *adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute* ed è valido nei confronti di chi adultera o pone in essere una contraffazione, in modo pericoloso per la salute pubblica, agendo

su cose destinate al commercio diverse da quelle indicate, dall'acqua e dalle sostanze alimentari o destinate all'alimentazione. Tale articolo è facilmente applicabile alle non conformità relative ai contenitori e packaging che vengono a contatto diretto con gli alimenti; prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni o la multa non inferiore a euro 309.

Art. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Questo articolo si applica alle fattispecie che riguardano acque, sostanze o cose detenute, poste e distribuite per il commercio.

Alla fattispecie di *commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate* si applicano le medesime pene previste nei precedenti reati:

- reclusione non inferiore a 15 anni ed ergastolo in caso di morte provocata, per avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo (art. 439);
- reclusione da tre a dieci anni, per adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440);
- reclusione da uno a cinque anni o multa non inferiore a euro 309 (art. 441);

L'elemento soggettivo del reato concerne il fatto che l'agente detiene, pone in commercio, distribuisce sostanze alimentari pur essendo a conoscenza della condotta criminosa da parte di terzi. Il reato è di mero pericolo, e per la sua configurabilità sono sufficienti le tre condizioni soprariportate.

Art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive

Con questo articolo il bene giuridico tutelato è la salute pubblica e l'illecito si consuma attraverso le ipotesi di:

- detenere per il commercio;
 - porre in commercio
 - distribuire per il consumo
- sostanze alimentari nocive.

L'ipotesi criminosa non contempla azioni di modifica delle caratteristiche dell'alimento, come nei reati precedenti, ma le sostanze alimentari devono avere caratteristiche intrinseche tali poter causare un danno alla salute pubblica.

L'art. 444, infatti, punisce le ipotesi di reato di *commercio di sostanze alimentari nocive* e prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 51 per *chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica.*

Solo se la persona che acquista o riceve l'alimento è a conoscenza della qualità nociva delle sostanze si può predisporre una diminuzione della pena.

Il reato implica il dolo, in quanto l'agente deve essere consapevole o a conoscenza del pericolo per la salute che può derivare dal prodotto nocivo, se destinato al commercio o al consumo, e ci deve essere la volontà del immettere in commercio tale alimento.

Al riguardo il legislatore ha identificato i tre momenti di una *consecutio temporum* relativa alla commercializzazione del prodotto, compresa la detenzione finalizzata al commercio.

Anche in questo caso, l'elemento caratterizzante il reato è il mero pericolo, in quanto la fattispecie non si perfeziona necessariamente mediante il verificarsi del danno alla salute, ma è sufficiente che la nocività crei il pericolo di un danno.

La condizione essenziale per la sussistenza del reato è che la pericolosità intrinseca dell'alimento sia accertata nel concreto e caso per caso, mediante l'analisi dei suoi componenti (prodotti primari, ingredienti, ecc.) e si verifichi che essi siano nocivi alla salute dell'uomo.

In sostanza la pericolosità dell'alimento deve essere accertata in modo specifico, ricorrendo ad adeguati strumenti probatori, e richiede particolari analisi, l'applicazione di tecniche mirate o specifiche cognizioni scientifiche da parte della persona incaricata di stabilire la

nocività del prodotto. Eventualmente, a discrezione del magistrato, potrebbe risultare opportuno disporre una perizia, al fine di consentire il convincimento dello stesso giudice sulla capacità delle sostanze alimentari 'incriminate' a produrre un danno alla salute pubblica.

Rapporto tra l'art. 444 Codice penale e art. 5 della Legge n. 283/1962

In merito al rapporto di prevalenza delle norme, si evidenzia il delicato rapporto interconnettivo tra l'art. 444 C.p. e la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 5, lett. d) della Legge n. 283/1962, che stabilisce il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo *sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione.*

La giurisprudenza italiana conferisce prevalenza all'ipotesi delittuosa del Codice Penale su quella contravvenzionale contenuta nella norma speciale, laddove la nocività dell'alimento sia stata dimostrata. Non sussistono dubbi sulla prevalenza del delitto in caso di dolo.

Le due norme perseguono comunque la medesima finalità di tutela e garanzia della salute pubblica. La Legge n. 283/1962 sancisce, infatti, un *corpus* di norme settoriali relative alla vigilanza sanitaria delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari sia degli alimenti sia delle strutture in cui 'si lavora' con gli alimenti, congruentemente con una delle finalità principali perseguite dall'amministrazione sanitaria in Italia (visibile in particolare nell'organizzazione del servizio veterinario pubblico), che è quella di tutelare la salute pubblica attraverso i controlli sugli alimenti di origine animale.

Sotto il profilo sostanzialmente giuridico, c'è da chiedersi se, ad eccezione del riferimento

alle sostanze alimentari '(...) *comunque nocive*', lo stato o le condizioni igienico-sanitarie riportate nell'art. 5 della Legge n. 283/1962 siano di per sé idonee a creare un pericolo riconoscibile giuridicamente come tale, qualora il magistrato non sia supportato da analisi su campioni di alimento, mentre nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 444 del Codice Penale la nocività è dimostrata dai riscontri probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari.

C'è da chiedersi quali saranno, dunque, le modalità di applicazione dei reati illustrati in rapporto alle disposizioni dei Regolamenti europei in materia di legislazione e sicurezza alimentare, quando ne sia 'perfezionata' la totale, uniforme e corretta applicazione.

Art. 446. Confisca

L'art. 446 prevede la confisca obbligatoria della sostanza alimentare in caso di sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli n. 439, 440, 442 e 442 e se la fattispecie ha causato la morte o la lesione grave o gravissima di una persona.

Art. 448. Pubblicazione della sentenza

L'art. 448 C.p. stabilisce la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Sono inoltre disposte, unitamente alla sentenza di condanna, le seguenti pene accessorie:

- interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere;
- interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo.

Art. 452. delitti colposi contro la salute pubblica

L'art. 452 indica l'ipotesi colposa dei delitti contro la salute pubblica, prevedendo le pene seguenti:

- reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali sia stabilito l'ergastolo (artt. 438, 439);
- reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'art. 439 stabilisca la pena della reclusione;
- per fatti previsti dagli artt. 440, 441, 442, 442, 444, 445, le pene previste per questi articoli ridotte da un terzo a un sesto.

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio

Questo articolo, intitolato *frode nell'esercizio del commercio*, punisce il comportamento anti-giuridico dell'operatore commerciale che, nell'esercizio della propria attività, consegna all'acquirente prodotti diversi da quelli dichiarati e pattuiti. Così facendo, l'art. 515 del Codice penale tutela il corretto e l'onesto svolgimento del commercio e delle transazioni commerciali.

Le violazioni sono punite con la pena della reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

L'elemento oggettivo del reato si sostanzia nella consegna di un 'bene', che può consistere anche in alimento diverso per origine, provenienza, qualità e quantità da quello richiesto dal compratore all'atto di vendita, indipendentemente dall'accertamento di un eventuale raggirio o comportamento ingannevole da parte del venditore.

Esistono alcuni presupposti che integrano questo illecito e si possono individuare nella contrattazione, anche verbale, con la richiesta di un bene avente determinate caratteristiche e nella consegna di una cosa diversa da quella richiesta all'inizio. L'elemento soggettivo è da ricercare nell'accertamento di una ben precisa volontà del venditore di consegnare un bene diverso da quello richiesto e pattuito.

A tutt'oggi è ancora oggetto di divergenze di opinioni il fatto che possa costituire tentativo di frode in commercio anche la semplice esposizione alla vendita di un prodotto con indicazioni mendaci. In questo caso si ritiene difficile e meticolosa l'attività di accertamento

di una volontà dolosa o generica. Ciò dipende dall'esame della specifica dichiarazione mendace del venditore e dal carattere di essenzialità che la stessa riveste al fine di indurre in errore l'acquirente.

La Giurisprudenza è concorde, invece, nel ritenere, in contrasto con l'affermazione precedente, che il sistema di vendita self-service, in cui l'esposizione è parte integrante della modalità commerciale, non determini la consumazione del reato. Se, al contrario, la consegna di prodotti alimentari diversi da quelli pattuiti fa seguito ad atteggiamenti o artifici del venditore idonei a determinare l'errore dell'acquirente, si commette il reato di truffa, che, comunque non può concorrere con quello di frode nell'esercizio commerciale di cui all'art. 515 del Codice penale.

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

La genuinità di un alimento consiste nell'insieme di sostanze, di qualità intrinseche determinate dalla natura dell'alimento stesso, e dal 'normale' procedimento produttivo caratterizzanti l'alimento. La genuinità di un alimento è legata non solo alla sua 'naturalità', ma anche ai parametri stabiliti dal legislatore attraverso l'indicazione dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare (organolettici, fisici, chimici, igienici). Risulta evidente che, per l'oggetto tutelato dalla legge quale la lealtà delle transazioni commerciali, la mancanza di genuinità non è legata alla salubrità di un alimento, ma si sostanzia quando è stata alterata o modificata la composizione dell'alimento stesso, con l'aggiunta di sostanze estranee alla sua naturale composizione o attraverso la privazione o la sostituzione di sostanze essenziali ed elementi caratteristici.

L'art. 516 del Codice penale punisce colui che pone in vendita come prodotti alimentari genuini, alimenti non genuini. Gli alimenti non genuini sono quelli che hanno subito una modifica delle caratteristiche organolettiche, tali da alterarne la commestibilità: in tale ottica

il reato non si consuma con la consegna ma già con la semplice detenzione dei prodotti alimentari non genuini destinati comunque alla vendita.

In caso di violazione è stabilita la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 1.032 euro.

Per quanto riguarda la consumazione del reato, è sufficiente che l'agente detenga l'alimento non genuino o venga immesso in commercio. L'elemento soggettivo è costituito dal generico comportamento volontario dell'agente, il quale è consapevole di detenere o immettere in commercio come genuini alimenti che in realtà non lo sono.

C'è, quindi, una differenza sostanziale rispetto all'ipotesi delittuosa dell'art. 515. Questo reato si differenzia per la specificità del bene oggetto di transazione commerciale, circoscritto alle sostanze alimentari, per le caratteristiche insite nell'alimento stesso della mancanza di genuinità, nonché per il momento consumativo, che non richiede l'effettiva consegna dell'alimento al consumatore.

Non è prevista la sussistenza dell'illecito in caso di colpa e, pertanto, non è configurabile la punibilità dell'operatore che 'semplicemente' non accerta la qualità dell'alimento che detiene per la vendita (alimenti preconfezionati, chiusi ermeticamente in recipienti e sigillati).

Come ricordato, la genuinità di un alimento è legata non solo alla sua 'naturalità', ma anche ai parametri stabiliti dal legislatore attraverso l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare.

Rientrano pertanto nei casi di non genuinità gli alimenti che non rispettano i parametri fissati dai regolamenti dell'Unione Europea e dalla legislazione nazionale o sono previsti in relazione agli specifici metodi di lavorazione e alle caratteristiche merceologiche di prodotti particolari (si veda il caso del formaggio Grana Padano derivato da latte termizzato, in quanto tale metodo di lavorazione non è consentito dalle norme di riconoscimento della denominazione e priva il prodotto dei microrganismi la cui presenza nel processo di maturazione è elemento caratterizzante e di distinzione dell'alimento 'Grana Padano').

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

L'art. 517 del Codice penale punisce colui che pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali (per finalità alimentari), con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. In questo specifico caso, l'interesse tutelato è ravvisabile nell'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni e i raggiri posti in essere a danno dei consumatori. L'obiettivo di questo articolo è di prevenire e reprimere il pericolo di frodi nel commercio, che si verifica quando sono messi in vendita o comunque in commercio prodotti (alimentari, nel caso specifico) con marchi o segni falsamente indicatori di un prodotto diverso, per provenienza e qualità, da quello reale, traendo così in inganno il consumatore che, pertanto, acquista un bene differente da quello voluto o desiderato.

La condotta è illecita quando è idonea a trarre in inganno il compratore e ciò si manifesta nella coscienza e nella volontà di esporre in vendita o di mettere in circolazione un prodotto con segni mendaci.

Il reato si consuma quando si è materialmente realizzata la *traditio* del bene dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata una mera attività di porre in vendita sia mettendo il bene stesso a disposizione dei potenziali acquirenti. Non costituisce tentativo la semplice detenzione dei prodotti senza che gli stessi possano essere destinati alla vendita.

Anche il trasferimento del bene dal grossista al dettagliante si configura come atto diffusivo della merce e, quindi, costituisce "messa in circolazione".

Se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, è stabilita la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a ventimila euro.

Art. 517bis. Aggravante per alimenti particolari o 'protetti'

La riforma del sistema sanzionatorio introdotta con il Decreto Legislativo 30/12/1999, n. 507 ha previsto una circostanza aggravante. E' stabilito un aumento delle pene previste dagli articoli 515 e 516 C.p. quando la fattispecie dell'illecito disciplinato negli articoli richiamati ha per oggetto alimenti o bevande con denominazione d'origine o geografica o la cui specificità è protetta dalle norme vigenti. La riforma introdotta ha introdotto per tali illeciti la circostanza aggravante, non specificando però se il giudice di merito sia obbligato ad aumentare la pena stabilita in sentenza oppure abbia facoltà di applicare l'aggravante di pena in modo discrezionale, ai sensi degli articoli 132-133 del Codice penale. Oltre a questa particolare aggravante, in caso di comprovata gravità del fatto o in caso di

recidiva specifica, è data facoltà al giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, di disporre la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio dove è stato commesso l'illecito, per un periodo da cinque giorni a tre mesi, o revocare la licenza, l'autorizzazione o l'analogo provvedimento che permette lo svolgimento dell'attività commerciale. Nell'interpretazione della legge, si ravvisa il dovere del giudice di aumentare la pena nei casi specificamente indicati dalla legge.

Art. 518. Pubblicazione della sentenza

In caso di condanna per i reati soprariportati è disposta la pubblicazione della sentenza.

La Bibliografia è disponibile presso gli Autori